Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 agosto 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.060 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno:

Ricompense al valor civile . . . Pag. 4118

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza. Pag. 4119

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1703**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto italiano di navigazione », con sede in Roma . Pag. 4120

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle lattughe, indivie ricce e scarole di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1962 Pag. 4120

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle carote di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1962. Pag. 4120

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle pesche di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1962. Pag. 4121

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di trentuno strade in provincia di Cosenza . . . Pag. 4122

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Fano in sezione di Archivio di Stato . . Pag. 4123

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali della Brianza ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Concorezzo (Milano) . . . . Pag. 4123

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Casa Mia 1963 », con sede in Scisciano (Napoli), e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 4124

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », con sede in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore . . Pag. 4124

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Molino cooperativo del Mugello », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), e nomina del commissario liquidatore. Pag. 4124

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 luglio 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Tuscania . . . . Pag. 4125

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 4125

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4125

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4125

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4125

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4125

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4125

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4126

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 4126

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4126

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4126

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4126

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4126
Autorizzazione al comune di S. Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4126
Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4127
Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4127
Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4127
Autorizzazione al comune di S. Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4127
Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4127
Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4127

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4127

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorsi. Pag. 4128

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale. Pag. 4129

Ministero della sanità: Concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità . . . . Pag. 4134

Ministero del tesoro:
Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . Pag. 4138
Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato . . . . Pag. 4138

Ministero dell'interno: Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nel comune di Venezia della classe 1ª-A; nelle province di Benevento e di Savona della classe 1ª-B e nel comune di Forlì, della classe 1ª-B . . . Pag. 4138

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Torino del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . Pag. 4139

Ufficio medico provinciale di Salerno: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . . . Pag. 4139

Ufficio medico provinciale di Novara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara . . . . Pag. 4139

Ufficio veterinario provinciale di Torino: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario dell'Ufficio veterinario del comune di Torino . . Pag. 4140

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 12 aprile 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **BERTUCCI Alberto,** il 27 giugno 1964 in Valstagna (Vicenza).

Con generoso impulso e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in aiuto di un compagno in procinto di annegare nelle insidiose acque di un fiume; impedito nei movimenti, dopo lunga, disperata lotta, scompariva, con lui, fra i gorghi, sacrificando la giovane vita. Mirabile esempio di nobile altruismo, spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **CORNALE Attilio,** il 27 giugno 1964 in Valstagna (Vicenza).

Visti il proprio figlio ed un suo soccorritore scomparire tra i gorghi di un fiume, non esitava, pur conscio del grave pericolo cui andava incontro, a lanciarsi verso di loro, nel disperato tentativo di salvarli; ben presto, però, veniva anch'egli inghiottito dalle acque. Fulgido esempio di generoso altruismo e di amore paterno.

Alla memoria di **TONALI Siro,** il 29 giugno 1964 in Costa de' Nobili (Pavia).

Sedicenne, benchè avesse visto vano l'intervento di altro generoso, non esitava, pur inesperto del nuoto, a tuffarsi nelle profonde acque di un fiume, nel disperato tentativo di soccorrere un amico in procinto di annegare. Travolto dalla forte corrente, perdeva, con lui, la vita, dando luminoso esempio di nobile altruismo.

Alla memoria di **GELPI Piera,** il 29 luglio 1964 in Averara (Bergamo).

In nobile slancio di altruismo e con cosciente sprezzo del pericolo, si tuffava nelle profonde e vorticose acque di un torrente, nel generoso tentativo di soccorrere un bambino che vi era accidentalmente caduto. Inesperta del nuoto ed impedita nei movimenti dal piccolo, che le si era aggrappato, perdeva con lui la giovane vita.

Alla memoria di **FORELLI Gino,** il 31 luglio 1964 in Anfo (Brescia).

Con nobile impulso non esitava, benchè inesperto del nuoto, ad accorrere in soccorso di un compagno che — trovatosi in difficoltà mentre si bagnava in un fiume — invocava disperatamente aiuto. Avvicinatosi, riusciva ad afferrarlo ed a spingerlo in zona sicura, mentre egli, stremato di forze, scompariva sott'acqua, perdendo la giovane vita. Mirabile esempio di generoso altruismo, spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie di bronzo

GRASSO Salvatore, il 3 aprile 1963 in Neuwied (Germania).

In terra straniera, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo si tuffava nelle impetuose e fredde acque di un fiume, per soccorrere un bambino, riuscendo dopo notevoli, rischiosi sforzi a trarlo, salvo, alla riva.

Vigile del fuoco **SCHIROSI Antonio,** il 7 ottobre 1963 in Lecce.

Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, si lanciava senza indugio in soccorso di tre persone — fra cui una bambina poliomielitica — rimaste prigioniere in un auto in fiamme, riuscendo a trarle in salvo.

CATELLANI Bruno, il 6 novembre 1963 in Guastalla (Reggio Emilia).

Con elevato spirito di altruismo, si lanciava prontamente in soccorso di un compagno di lavoro che, su una impalcatura a tredici metri dal suolo, era rimasto attaccato con ambedue

le mani ad un tirante metallico, casualmente percorso da corrente elettrica. Riusciva, con ripetuti strattoni ed esponendosi a gravissimo rischio, a svincolarlo dalla presa, salvandolo da sicura morte.

Appuntato dei carabinieri **SUMMO Francesco,** il 7 novembre 1963 in Granarolo dell'Emilia (Bologna).

Con prontezza e decisione affrontava coraggiosamente due banditi armati, in procinto di rapinare un'agenzia bancaria. Dopo violenta colluttazione riusciva — coadiuvato da altro militare e da due guardie giurate — ad immobilizzare i malviventi, assicurandoli alla giustizia.

Carabiniere **FITTIPALDI Tommaso,** il 7 novembre 1963 in Granarolo dell'Emilia (Bologna).

Con prontezza e decisione affrontava coraggiosamente due banditi armati, in procinto di rapinare un'agenzia bancaria. Dopo violenta colluttazione riusciva — coadiuvato da altro militare e da due guardie giurate — ad immobilizzare i malviventi, assicurandoli alla giustizia.

Alla memoria di **ARTONI Albina,** il 14 novembre 1963 in Roma.

Nell'attraversare con un nipotino la strada, accortasi che sopraggiungeva un autobus a velocità sostenuta, con sublime slancio di affetto riusciva, nel momento stesso in cui veniva travolta ed uccisa, a spingere lontano da sè il piccolo e a salvarlo.

SALVESTRI Marcello, il 10 dicembre 1963 in Roma - Eur.

Incurante del grave pericolo, afferrava e spingeva fuori del bar ristorante — dove prestava il proprio lavoro — una stufa a gas liquido, improvvisamente incendiatasi, scongiurando così gravi conseguenze per le persone che affollavano il locale.

Guardia di pubblica sicurezza **FRANCESCHINI Giuseppe,** il 26 marzo 1964 in Milano.

Vista una donna cadere, nel tentativo di salire su un treno in movimento, fra il marciapiede e la rotaia, si lanciava generosamente in suo soccorso e, afferratala con mossa fulminea, riusciva ad evitare che fosse travolta ed uccisa dal convoglio.

BROGLIA Natale, il 27 aprile 1964 in Vercelli.

Con nobile impulso e sprezzo del pericolo, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque di una roggia, per soccorrere una donna che, accidentalmente cadutavi, era in procinto di annegare. Afferrata la sventurata, la tratteneva — aggrappato ad un arbusto — a fior d'acqua, finchè, con l'aiuto di altri generosi, riusciva, riguadagnata la ripida riva, a porla in salvo.

Frenatore delle Ferrovie dello Stato **MAGARELLI Francesco,** il 27 aprile 1964 in Molfetta (Bari).

Si lanciava generosamente in soccorso di una giovane donna che, nel tentativo di salire su un treno in corsa, perso l'equilibrio, era scivolata sul predellino e rischiava di finire sotto le ruote del convoglio, salvandola da sicura morte.

Alla memoria di **ANTONUCCI Maria,** il 29 aprile 1964 in Massa, località Ronchi.

Mentre viaggiava a bordo di un autocarro, con in grembo il nipotino, veniva, con lui, violentamente proiettata fuori della cabina, per l'improvvisa apertura dello sportello. Con slancio di affetto, si preoccupava solo della salvezza del piccolo e, ruzzolando di spalle, riusciva a fargli scudo con il proprio corpo. Il bimbo subiva lievi contusioni, mentre la nonna decedeva sul colpo per le gravi ferite riportate.

Procaccia postale **PELLEGRINO Domenico,** il 19 giugno 1964 in Misterbianco (Catania).

Con alto senso del dovere e non comune sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento dei banditi che poco prima avevano fermato un treno, rapinando la vettura postale; raggiunto uno dei malviventi, riusciva ad immobilizzarlo e consegnarlo alla giustizia. Il coraggioso gesto permetteva il recupero della refurtiva e l'arresto degli altri complici.

FABBRI Eugenio, il 4 luglio 1964 in Molinella (Bologna).

Vista un'autovettura precipitare, in seguito a collisione, nelle melmose acque di un canale, non esitava a tuffarsi, incurante del pericolo, in soccorso dei due occupanti, riuscendo — coadiuvato da altro volenteroso e dopo notevoli sforzi — ad estrarli dal mezzo e a riportarli alla riva. Il generoso intervento salvava i due infortunati da sicura morte.

SGALLARI Franco, il 4 luglio 1964 in Molinella (Bologna).

Vista un'autovettura precipitare, in seguito a collisione, nelle melmose acque di un canale, non esitava a tuffarsi, incurante del pericolo, in soccorso dei due occupanti, riuscendo — coadiuvato da altro volenteroso e dopo notevoli sforzi — ad estrarli dal mezzo e a riportarli alla riva. Il generoso intervento salvava i due infortunati da sicura morte.

MARIANI Arnaldo, il 20 luglio 1964 in Amandola (Ascoli Piceno).

Con generoso altruismo, affrontava, esponendosi a grave rischio, un toro che, sfuggito alla sorveglianza, dopo aver percorso una via cittadina, era penetrato, devastandolo, in un negozio. Dopo ripetuti tentativi, nei quali riportava escoriazioni alle mani, riusciva, al fine, con l'aiuto di altri generosi, ad immobilizzare l'animale inferocito.

SILENI Sergio, il 20 luglio 1964 in Sasso Marconi (Bologna).

Richiamato da grida di aiuto, con generoso impulso e sprezzo del pericolo si lanciava, benchè poco pratico del nuoto, nelle vorticose acque di un fiume, per soccorrere cinque bambini e il loro genitore in procinto di annegare; riusciva, dopo estenuanti sforzi, a portare salvi alla riva i piccoli, ma nulla poteva fare per il loro padre, che scompariva fra i gorghi.

PARIGINO Antonio, il 24 luglio 1964 in Lesina (Foggia).

Si tuffava, con prontezza e coraggio, nelle acque del mare per soccorrere un bagnante che, lontano dalla riva, colto da improvviso malore, era in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

LEURINI Enrico, il 20 luglio 1963 in Roma - Passoscuro.

Operaio conduttore della Marina militare **MONTELEONE Cosimo,** il 22 luglio 1963 in Taranto.

BAGNARESI Italo, il 16 novembre 1963 in Marina di Ravenna.

BUCCI Luciano, il 16 novembre 1963 in Marina di Ravenna.

PARO Dante, il 9 novembre 1963 in Silea, frazione Cendon (Treviso).

PARMEGGIANI Luciano, il 10 dicembre 1963 in Roma - Eur.

MACCAGLIA Stella, il 10 dicembre 1963 in Roma - Eur.

PEDRETTI Giuseppe, il 20-21 marzo 1964 in Mazzano, frazione Ciliverghe (Brescia).

PE' Carlo, il 20-21 marzo 1964 in Mazzano, frazione Ciliverghe (Brescia).

Vigile del fuoco **MARINI Lamberto,** il 3 maggio 1964 in Roma.

Appuntato delle guardie di pubblica sicurezza **BARILE Ciro,** il 5 luglio, 2 e 10 agosto 1964 in Napoli.

Guardia di pubblica sicurezza **BRANCIARI Dino,** il 5 luglio, 2 e 10 agosto 1964 in Napoli.

Guardia di pubblica sicurezza **L'EREDE Alessandro,** il 9 luglio 1964 in Sarnico (Bergamo).

Appuntato delle guardie di pubblica sicurezza **CAROTENUTO Ciro,** il 12 luglio e 19 agosto 1964 in Amalfi (Salerno).

Guardia di pubblica sicurezza **PICCOLO Umberto,** il 12 luglio e 19 agosto 1964 in Amalfi (Salerno).

Guardia di pubblica sicurezza **GIOFFRE' Rocco,** il 23 luglio 1964 in Ravenna.

Guardia di pubblica sicurezza **LOIACONO Francesco,** il 24 e 26 luglio 1964 in Fasano, frazione Torre Canne (Brindisi).

Guardia di pubblica sicurezza **SCELSI Gaetano,** il 30 agosto 1964 in Rodi Garganico (Foggia).

(3893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1703.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto italiano di navigazione », con sede in Roma.

N. 1703. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto italiano di navigazione », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle lattughe, indivie ricce e scarole di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle lattughe, indivie ricce e scarole;

Visto il Regolamento 51/65/CEE della Commissione del 1° aprile 1965, che modifica le norme comuni di qualità per le lattughe, indivie ricce e scarole, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 55 del 3 aprile 1965;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle lattughe, indivie ricce e scarole, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 2, lettera *C*, 2° « Categoria II »,
l'ultimo comma è soppresso.

all'art. 5, lettera *B* « condizionamento »,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il condizionamento deve poter garantire un'adeguata protezione del prodotto ».
il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Le insalate possono essere presentate in uno o più strati, ogni strato essendo costituito da un ugual numero di cespi. Le indivie ricce e le lattughe, ad eccezione delle lattughe romane, devono essere disposte con le parti centrali a contatto qualora siano presentate su due strati, a meno che questi ultimi non siano separati da un adeguato materiale di protezione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1° aprile 1965.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
OLIVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle carote di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle carote;

Visto il Regolamento 51/65/CEE della Commissione del 1° aprile 1965, che modifica le norme comuni di qualità per le carote, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 55 del 3 aprile 1965;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle carote, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2 « Caratteristiche qualitative »,

— lettera *B* « Caratteristiche minime », punto 1),

— secondo trattino: la parola « lavate » è sostituita con « pulite »;

— ultimo trattino: la parola « ascingate » è sostituita con « riasciugate ».

— lettera *C* « Classificazione »,
punto 1) Categoria « Extra »,

— primo comma: la menzione « ... e obbligatoriamente lavate » è sostituita con « ... e obbligatoriamente pulite ».

— l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Devono altresì presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà, ad esclusione di qualsiasi colorazione verde o rosso-violacea al colletto ».

punto 2) Categoria « I »,

— terzo comma: la menzione « mancanza della piccola radice terminale » è soppressa.

— l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« E' tollerata una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 1 cm massimo per le radici di carota la cui lunghezza non superi gli 8 cm massimo per le altre radici di carota ».

punto 3) Categoria « II »,

— l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« E' ammessa una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di cm 2 massimo per le radici di carota la cui lunghezza non superi i 10 cm e di 3 cm massimo per altre radici di carota ».

All'art. 3 « Calibrazione »,
il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) Carote della raccolta principale e varietà a grande radice:

il calibro minimo è fissato a 20 mm di diametro o 50 gr. di peso;

per la categoria « Extra » il calibro massimo è fissato a 40 mm di diametro o 150 gr. di peso;

per le categorie « I » e « II », la differenza di diametro o di peso tra la radice più piccola e quella più grande contenute in uno stesso imballaggio non deve essere superiore a 30 mm o a 200 gr. Tuttavia, nel caso di carico alla rinfusa (categoria « II »), le radici devono rispondere solo alle disposizioni concernenti il calibro minimo.

All'art. 4 « Tolleranze »,

— lettera *A* « Tolleranze di qualità »,

punto 1) Categoria « Extra »,

il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — il 5 % in peso di radici aventi una leggera traccia di colorazione verde o rosso-violacea al colletto; questa tolleranza non viene presa in considerazione nel calcolo del cumulo delle tolleranze ».

punto 3) Categoria « II »,

E' aggiunta la frase seguente:

« Nel caso di carico alla rinfusa, questa tolleranza si applica per unità di trasporto o per partita se l'unità di trasporto contiene diverse partite ».

— lettera *B* « Tolleranze di calibro »,

E' aggiunta la seguente frase:

« Nel caso di carico alla rinfusa, questa tolleranza si applica per unità di trasporto o per partita se l'unità di trasporto contiene diverse partite ».

All'art. 5 « Imballaggio e presentazione »,

— le disposizioni della lettera *A* « Omogeneità » sono sostituite dalle seguenti:

« Ciascun imballaggio o, in caso di carico alla rinfusa, ogni partita, deve contenere carote della stessa varietà, categoria di qualità e calibro, sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione ».

— lettera *B* « Condizionamento »,
nell'ultimo comma la parola « lavate » è sostituita con « pulite ».

All'art. 6 « Indicazioni esterne »,

— le disposizioni della lettera *B* « Natura del prodotto » sono sostituite dalle seguenti:

1) nome della varietà per la categoria « Extra »;

2) — « carote in mazzo » o « carote senza foglie »
— « carote novelle » o « carote della raccolta principale » } quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile all'esterno

— le disposizioni della lettera *D* « Caratteristiche commerciali » sono sostituite dalle seguenti:

« — categoria,
— numero di mazzi, per le carote presentate in mazzi ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1° aprile 1965.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
OLIVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.
Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle pesche di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle pesche;

Visto il Regolamento 51/65/CEE della Commissione del 1° aprile 1965, che modifica le norme comuni di qualità per le pesche, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 55 del 3 aprile 1965;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 154 del 19 giugno 1962, contenente le norme di qualità per l'esportazione delle pesche, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 3 « calibrazione »,

sostituire la scala relativa al diametro con la seguente scala:

« 90 mm e più
da 80 mm inclusi a 90 mm esclusi
da 73 mm inclusi a 80 mm esclusi
da 67 mm inclusi a 73 mm esclusi
da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi
da 56 mm inclusi a 61 mm esclusi
da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi »

Il comma che comincia con:

« le pesche della circonferenza ... »,

è sostituito dal seguente:

« le pesche aventi una circonferenza di 15/16 cm od un diametro di 47/51 mm saranno inoltre ammesse fino al 31 luglio, ad eccezione di quelle della categoria « Extra ».

All'art. 4 « tolleranze »,

le disposizioni della lettera *B*) « tolleranze di calibro » sono sostituite dalle seguenti:

« 10 % in numero o in peso di frutti il cui calibro differisce dal calibro di riferimento, non oltre 1 cm in più o in meno nel caso di calibrazione alla circonferenza e non oltre 3 mm in più o in meno in caso di calibrazione al diametro ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1° aprile 1965.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
OLIVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(5495)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di trentuno strade in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni in data 11 novembre 1959, n. 28 e 11 aprile 1960, n. 10, con le quali l'Amministrazione provinciale di Cosenza ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali di un gruppo di ottantanove strade;

Visto il voto n. 1755/64 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 marzo 1965 con il quale il detto consesso ha espresso parere che delle ottantanove strade siano provincializzabili le seguenti trentuno:

1) di San Giorgio Albanese: dalla Strada statale 106, per San Giorgio, a San Giacomo d'Acri . . . . km. 21,621

2) Bocchigliero-Cuturella: da Bocchigliero, per Santa Barbara, Pettinascura e Germano, alla Strada statale 107 in località Cuturella . . . . » 43,077

3) Germano-Croce di Magara: da Germano alla Strada statale 107 in località Croce di Magara . . . . » 18,801

4) Ramundo-Colle dei Fiori: dalla Strada statale 108-*bis*, in località Ramundo, alla San Giovanni in Fiore-Trepidè . » 16,429

5) Cellara-Colle d'Ascione: dall'abitato di Cellara alla Strada statale 108-*bis* in località Colle d'Ascione . . . . . . » 18,645

6) Montescuro-stazione Rai-TV: dalla Strada statale 107 (valico di Montescuro) alla stazione Rai-TV . . . . » 0,800

7) Sotterra di Paola: dalla Strada statale 18 alla frazione Sotterra di Paola » 1,918

8) Longobardi Terre Donniche-113: dall'abitato di Longobardi alla provinciale 113 . . . . » 6,410

9) Candelise San Bartolo: dalla provinciale Mendicino-Tivolillo (località Candelise) alla località San Bartolo . . . » 3,122

10) di Piana del Caruso: dalla Strada statale 106 all'abitato di Corigliano a piano di Caruso . . . . » 10,000

11) di Frascineto: dalla Strada statale 105 alla stazione di Frascineto ed Eianina » 6,000

12) di Santo Stefano di Rogliano: dalla Strada statale 19 (ponte Lara) per Santo Stefano di Rogliano-Santa Liberata (cimitero) fino alla Cellara-Colle d'Ascione . . » 10,000

13) Borboruso: dalla Strada statale 19 per Borboruso a Pedivigliano . . . . . » 14,500

14) di Mormanno Stazione: dalla Strada statale 19 alla stazione ferroviaria di Mormanno . . . . » 0,100

15) dallo scalo di San Gineto: dalla Strada statale 18 al nuovo scalo di San Gineto . . . . » 1,000

16) Bonifati San Gineto: da Bonifati per San Gineto alla Strada statale 105 . . » 7,000

17) di Donnici: dalla Strada statale 19 (ex caserma Garibaldi abitato Cosenza) alla Strada statale 19 in contrada Badessa » 7,000

18) Falconara-Crocetta: dai pressi di Falconara alla Strada statale 107 al km. 19 (Crocetta) . . . . » 7,916

19) Longobardi Marina: dalla stazione di Longobardi per la Marina alla Strada statale 18 . . . . » 8,000

20) Fravitta di S. Sosti: dalla Strada statale 105 all'abitato di Fravitta . . . » 1,128

21) Roseto - stazione Rai-TV: dalla Strada statale 106 (Roseto) al centro Rai-TV . . . . » 8,251

22) dei Salineri: dalla frazione Doria di Cassano alla Strada statale 92 . . . . » 12,000

23) Foresta di Longobardi: dall'abitato di Longobardi alla provinciale 113 (Cocuzzo) . . . . km. 14,000
24) Rizzuto di Mendicino: dalla frazione Rizzuto alla provinciale 113 in contrada Croce Coperta . . . . » 8,500
25) Potame-Cocuzzo: da Potame, per il casello forestale, alla provinciale 113 » 11,000
26) Traversa interna di San Giovanni in Fiore: dalla Strada statale 107 alla provinciale San Giovanni-Trepidè . . . . . » 1,000
27) di Cerzeto: da Cerzeto, per la frazione Colubra alla Strada statale 19 . . . » 12,000
28) di Castiglione Cosentino:
a) dalla provinciale 115 (ponte Crati) a San Biagio . . . . » 3,000
b) dalla provinciale 115 alla località Mortavecchia . . . . » 1,000
c) dalla provinciale 115 alla località Santa Lucia . . . . » 7,000
d) dalla provinciale 115 alla località Filari . . . . » 3,000
29) di Altavilla: da Altavilla alla provinciale 115 (ponte mulino) . . . . . » 0,900
30) di San Fili: dalla Strada statale 107 al rione INA-Casa . . . . » 0,400
31) di Figline: strada di accesso alla stazione ferroviaria di Figline-Cellara . » 1,650

Ritenuto che per le trentuno strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono state classificate provinciali le trentuno strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 277 + 168.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.
Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Fano in sezione di Archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1955, con il quale è stata istituita in Fano una sottosezione di Archivio di Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Fano è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 20 agosto 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 188

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.
Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali della Brianza ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Concorezzo (Milano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1960 e 8 agosto 1961, con i quali la S.p.A. « Magazzini generali della Brianza », con sede in Milano, via Casati n. 1, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Concorezzo un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 25 marzo 1964, con la quale la suddetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio Magazzino generale con nuovi locali da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Vista la deliberazione n. 512 del 29 aprile 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole alla richiesta ed ha proposto che l'ammontare del deposito cauzionale dovuto dalla Società in questione per l'esercizio del citato Magazzino generale sia elevato da lire 6.000.000 (seimilioni) a lire 8.000.000 (ottomilioni);

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Magazzini generali della Brianza », con sede in Milano, via Casati n. 1, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Concorezzo con un nuovo edificio costruito su due piani, della superficie complessiva di mq. 6587, comprendente n. 8 locali, contrassegnati con i numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse e meglio descritti nella relativa perizia.

In detti locali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto dalla S.p.A. « Magazzini generali della Brianza » per l'eser-

cizio del predetto Magazzino generale è elevato da lire 6.000.000 (seimilioni) a lire 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5404)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Casa Mia 1963 », con sede in Scisciano (Napoli), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza, in data 3 giugno 1965, con la quale il Tribunale di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Cooperativa edilizia « La Casa Mia 1963 », con sede in Scisciano (Napoli);

Ritenuta la necessità di sottoporre la predetta Cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Casa Mia 1963 », con sede in Scisciano (Napoli), costituita il 20 dicembre 1962, con atto a rogito notaio Giuseppe Ariola, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Ugo De Gennaro è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5420)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », con sede in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », con sede in Arezzo, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le Cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *B*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », con sede in Arezzo, costituita in data 13 maggio 1960, per rogito notaio Alfredo Bandini, rep. n. 13925, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pagnanelli Gino ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Molino cooperativo del Mugello », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 15 giugno 1965 alla Società cooperativa « Molino cooperativo del Mugello », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Molino cooperativo del Mugello », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), costituita per rogito notaio Svircic in data 22 settembre 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267. e il dott. rag. Tebaldo Fabroni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5421)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 luglio 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Tuscania.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1965 venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Tuscania e la nomina del dott. Paolo Farina, direttore di sezione di questa Prefettura, a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del predetto Comune.

Compito del predetto commissario era quello di provvedere alla normalizzazione di tutti i servizi comunali ed alla sistemazione finanziaria del Comune, che versavano in condizioni di estrema precarietà a causa della prolungata crisi dell'attività amministrativa, conseguente all'impossibilità di procedere alla formazione dell'Amministrazione dopo la consultazione elettorale del 22 novembre 1964.

In relazione a quanto sopra, non è riuscito possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale per la durata della gestione straordinaria, procedere alla elezione del nuovo Consiglio comunale e si rende pertanto necessaria la proroga, per altri tre mesi a decorrere dalla data odierna, della gestione commissariale del predetto Comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Viterbo, addì 23 luglio 1965

Il prefetto: NICASTRO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1965, con il quale veniva provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Tuscania ed alla nomina del dott. Paolo Farina a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del predetto Comune;

Considerato che col 22 luglio 1965 è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto per la durata della gestione commissariale dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Considerato che entro i tre mesi di cui sopra, per la particolare situazione locale, non si è potuto procedere alla elezione del nuovo Consiglio comunale e che pertanto occorre procedere ad una proroga della gestione commissariale per altri tre mesi a decorrere dal 23 luglio 1965;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Tuscania è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario dott. Paolo Farina eserciterà, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, le attribuzioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1965.

Viterbo, addì 23 luglio 1965

Il prefetto: NICASTRO

(5558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Soncino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a, sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5891)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.569.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5894)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.805.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5898)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.822.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Montefalcone Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.460.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5978)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.991.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5980)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5897)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Onano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5892)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Latera (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5893)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Bolsena (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.529.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5895)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Vejano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.521.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5896)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Impruneta (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.816.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Barbara (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.946.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.748.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5983)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Folignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.548.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5902)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Pago Veiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.060.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5981)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Cusano Mutri (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5982)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.609.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5985)

Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Foiano Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.539.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5986)

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di S. Lorenzo Maggiore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.782.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5987)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.139.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5989)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Pesco Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.507.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5988)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Durazzano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.101.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5984)

Autorizzazione al comune di S. Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di S. Agata dei Goti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.364.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5990)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Sassinoro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.062.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5991)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Alessano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.316.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 24 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,74	624,74	624,75	624,70	624,71	624,74	624,72	624,75	624,76
$ Can.	579,28	579,50	579,50	579,50	578,40	577,70	579,57	579,85	579,30	579,50
Fr. Sv.	144,52	144,60	144,66	144,63	144,62	144,78	144,635	144,54	144,54	144,60
Kr. D.	90 —	90,01	90,02	90,01	90 —	90,05	90,005	90,07	90,02	90,03
Kr. N.	87,34	87,34	87,36	87,345	87,30	87,33	87,345	87,35	87,35	87,36
Kr. Sv.	120,72	120,73	120,71	120,735	120,70	120,90	120,725	120,75	120,72	120,74
Fol.	173,67	173,60	173,63	173,615	173,60	173,44	173,60	173,68	173,68	173,60
Fr. B.	12,58	12,586	12,5850	12,5870	12,585	12,58	12,587	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,45	127,44	127,46	127,45	127,40	127,47	127,4425	127,45	127,45	127,46
Lst.	1743,29	1743,30	1743,50	1743,20	1743 —	1743,40	1743,25	1743,60	1743,55	1743,40
Dm. occ.	155,74	155,70	155,75	155,75	155,64	155,61	155,74	155,70	155,72	155,70
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2105	24,15	24,21	24,2105	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,745	21,75	21,75	21,7405	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 24 agosto 1965

Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	96,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,745
1 Dollaro canadese	579,535
1 Franco svizzero	144,632
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,73
1 Fiorino olandese	173,607
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,446
1 Lira sterlina	1743,225
1 Marco germanico	155,745
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,743

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1964, registro n. 5 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 31, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 12 novembre 1960 dall'ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni poste e delle telecomunicazioni di rigetto di una sua domanda Gretter Ernesto, avverso il provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di rigetto di una sua domanda intesa ad ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(5539)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, registro n. 4 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 312, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 22 gennaio 1962 dall'agente tecnico di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Menegatti Ruggiero, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 5 maggio 1961 con il quale è stato collocato a riposo con effetto dal 1° maggio 1961 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(5541)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre successivo, registro n. 45 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 45, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'ex ufficiale di 1ª classe nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, signorina Pompei Elena, in data 14 febbraio 1962 avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 30 giugno 1961 con il quale è stato disposto il suo collocamento a riposo con effetto dal 1° ottobre 1961 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(5542)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio successivo, registro n. 33 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 15 marzo 1962 da Angeloni Serafina avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 13 febbraio 1961 con cui è stato disposto il suo collocamento a risposo con effetto dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(5544)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre successivo, registro n. 40 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 216, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 6 settembre 1962 dal capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Catanzaro Fortunato, avverso lo scrutinio tenuto il 25 luglio 1962 per la promozione alla qulaifica di capo ufficio di 1ª classe.

(5547)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre successivo, registro n. 42 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 123, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 19 gennaio 1959 da Malgarini Disma, segretario aggiunto nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso i decreti ministeriali 5 dicembre 1957 e 30 agosto 1958, con i quali veniva rispettivamente escluso dal concorso per esame speciale a trecentocinquantadue posti di direttore di ragioneria, bandito con decreto ministeriale 13 giugno 1957 e dal concorso per esame speciale a ottocentotto posti di segretario, bandito con decreto ministeriale 31 dicembre 1957.

(5552)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, registro n. 41 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 188, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 30 aprile 1964 dal sig. Leopoldo Caravelli, capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la risposta fornitagli con lettera del 9 settembre 1963 al quesito da lui rivolto al fine di conoscere se, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la qualifica di capo ufficio di 1ª classe sia gerarchicamente superiore a quella di capo ufficio principale.

(5546)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1964, registro n. 5 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dai capi ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Gazzini Enrico, Magnoni Bruno ed Argentini Gino rispettivamente in data 13, 14 e 13 marzo 1962, intesi ad ottenere una revisione della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(5548)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 47 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 045, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 15 febbraio 1962 dall'ex ufficiale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Peraccini Elvira in Cherubini Scarafoni, avverso il decreto ministeriale 10 novembre 1961, concernente il suo collocamento a riposo.

(5550)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro n. 47 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 314, è stato dichiarato inammissibile con la rimessione nel termine per il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 18 dicembre 1957 dal direttore capo di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Cervone Gennaro, avverso la comunicazione pervenutagli il 19 novembre 1957 relativa alla determinazione del servizio utile ai fini della indennità di buonuscita.

(5551)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, registro n. 34 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 18 marzo 1964 dal capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Dainotto Anselmo, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 23 marzo 1964, con il quale è stato collocato a riposo.

(5553)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo, registro n. 59 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 226, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 7 maggio 1962 dal direttore di divisione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Luigi Perretta, avverso la motivazione del giudizio complessivo per l'anno 1961.

(5549)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre successivo, registro n. 40 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 206, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto il 5 maggio 1961 dall'ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Cremoni ved. Lucia nata Branca, avverso il provvedimento della punizione della censura emesso in data 4 agosto 1960.

(5545)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale e per le esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in settanta i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

p) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

i) per i mutilati ed invalidi civili (art. 11 legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato (a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 7) e 8) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al n. 3 *a*) si cumula con quelli di cui ai nn. 1), 7) e 8), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 400, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da man-

cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in 4 prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) diritto civile e commerciale;
3) elementi di diritto penale;
4) scienza delle finanze;
5) statistica metodologica;
6) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 5.
Esito delle prove d'esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.
Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.
Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità di trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 8.
Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato allo art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente Università in sostituzione del diploma stesso.

E' data facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la

natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 400 rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante del porto:

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare, non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7), del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860, Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200, Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare compilato a norma della circolare n. 1615/104 OM del Ministero difesa-Esercito:

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspi-

rante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati e invalidi civili, formato a sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste dei 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già iquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio, prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Decadenza dalla nomina

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento iniziale relativo al coefficiente 229, integrato dalle altre competenze spettanti a norma di legge come dalla seguente tabella:

	Annuo lordo	Mensile netto
	—	—
Stipendio base	687.000	50.899
Assegno temporaneo . . .	216.000	17.235
Indennità integrativa speciale .	153.600	12.794
Premio speciale	228.120	18.200
		99.128

Note:

Eventuale aggiunta di famiglia per gli aventi diritto.

Compenso per eventuale prestazione di lavoro straordinario.

Art. 13.

Commissione d'esame

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di economia politica e di un docente universitario di diritto del lavoro o legislazione sociale in una Università della Repubblica, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 152

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia n. 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a settanta posti di consigliere 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, li . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sulla domanda a fianco dell'autorità che ha autenticato la firma va apposto il relativo timbro.

(4342)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a veterinario provinciale di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età; per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, il limite massimo è elevato, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, al 45° anno di età; per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo è elevato al 55° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato;

d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo.

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del cndidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

c) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

d) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

e) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre al una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati *dichiarati riformati o rivedibili* dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risultit esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di veterinario provinciale di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, i veterinari provinciali di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1965
Registro n. 6, *foglio n.* 33

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviarie, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2. Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

a) ispezioni delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzioni zootecniche;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnia;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

3. Lingue estere:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1. Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2. Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3. Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmissibili.

Prova orale

a) Etiologia epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

b) Disinfezione e disinfestazione.

c) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

d) Zootecnia, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta.

e) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato. Legislazione veterinaria.

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali altre lingue facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica).

Il Ministro: MARIOTTI

Schema della domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (prov. . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto alla esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (*da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale*);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dalla Università di) . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente .

9) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . . in qualità di . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

12) per la prova obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . .;

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

NB. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4086)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto col decreto 20 agosto 1964;

Considerato che l'ispettore generale capo D'Alessandria dott. Mario, membro della suddetta Commissione, ha rinunciato all'incarico conferitogli per motivi di salute;

Decreta:

Il direttore di ragioneria D'Amico dott. Raffaele è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto col decreto 20 agosto 1964, in sostituzione dell'ispettore generale capo D'Alessandria dottor Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1965
Registro n. 19, foglio n. 372

(5611)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, avranno luogo alle ore 8,30 dei giorni 16 e 17 settembre 1965 nelle seguenti sedi:

Roma - Palazzo degli esami - via Induno n. 4;

Bari - Istituto scolastico « Balilla » - largo Carabellese 1 - 3º piano;

Cagliari - Università degli Studi - facoltà di lettere e filosofia - piazza d'Armi - località « Sa Duchessa »;

Catania - Scuole elementari del 5º circolo didattico « F. Corridoni » - via Maratona n. 2;

Firenze - Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri - piazza della Stazione n. 7;

Milano - Università cattolica del Sacro Cuore - largo Gemelli n. 1 (ex piazza S. Ambrogio);

Napoli - Palazzo degli uffici finanziari - 7º piano - via A. Diaz n. 11 e Palazzo Fondi - 3º piano - via Medina n. 24;

Palermo - Fiera del Mediterraneo - piazza Generale Cascino;

Torino - Istituto tecnico di Stato per ragionieri « Luigi Einaudi » - via Braccini n. 11;

Venezia - Istituto universitario di economia e commercio « Cà Foscari - Dorsoduro n. 3236 e Intendenza di finanza - Campo S. Angelo n. 3538.

(6104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nel comune di Venezia della classe 1ª-A; nelle province di Benevento e di Savona della classe 1ª-B e nel comune di Forlì, della classe 1ª-B.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali del comune di Venezia, della classe 1ª-*A*; delle province di Benevento e Savona della classe 1ª-*B* e del comune di Forlì della classe 1ª-*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie del comune di Venezia della classe 1ª-*A*; delle province di Benevento e Savona della classe 1ª-*B* e del comune di Forlì della classe 1ª-*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie della classe 1ª-*A* ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i vice segretari dei Comuni e delle province della classe 1ª-*B* ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare (solo per i posti di segretario generale della classe 1ª-*B*);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 1° ottobre 1965, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c)* e *d)* debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime,

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario;

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5525)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Torino del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1965 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Torino del pubblico concorso a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367.

(6122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965, entrambi numero 7800/65, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1961;

Considerato che le ostetriche Feoli Maria Pina ed Esposito Maria hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte ostetriche dei comuni di Sanza e Caselle in Pittari, resesi vacanti per rinunzia delle concorrenti che ne risultarono vincitrici;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Feoli Maria Pina: comune di Sanza;

2) Esposito Maria: Caselle in Pittari.

I sindaci dei Comuni predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 4 agosto 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(5807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1964, n. 5315, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1965, n. 2634, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali presentati dalla suddetta Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Cossu Aldo	punti 67,380	su 120
2. Coppi Eufisio	» 63,055	»
3. Tettoni Giovanni	» 62,858	»
4. Pilone Gian Piero	» 60,615	»
5. Grezio Demetrio	» 60,299	»
6. Berti Alfredo	» 59,631	»
7. Brunero Romualdo	» 59,462	»
8. Sacco Livio	» 58,868	»
9. Berra Pietro	» 58,331	»
10. Pagani P. Antonio	» 56,865	»
11. Mazzetti Franco	» 56,706	»
12. Reguzzoni Carlo	» 56,663	»
13. Ticozzi Franco	» 56,115	»
14. Antonioli Michelino	» 55,702	»
15. Foracchia Arturo	» 55,303	»
16. Maroni Elio	» 55,242	»
17. Zanetta Lorenzo	» 55,126	»
18. Moia Gian Carlo	» 55,095	»
19. Mazza Pierangelo	» 54,729	»
20. Giarda Severino	» 54,179	»
21. Colnago Giuseppe	» 53,424	»
22. Masetti Giuseppe	» 50,946	»
23. Bonfanti Alessandro	» 48,507	»
24. Malavasi Antonio	» 48,363	»
25. Lippi Luciano	» 47,198	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 26 luglio 1965

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Ritenuto di dover dare la precedenza assoluta, nell'ordine di dichiarazione dei vincitori, al dott. Berra Pietro, il quale ha dimostrato la sua qualifica di invalido di guerra di 8ª categoria ed ha quindi diritto alla posizione preferenziale prevista dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Constatato che, nella fattispecie, il diritto del nominato dott. Berra si concreta nell'assegnazione della « condotta ovest » di Stresa, sede ove esiste una situazione di organico, secondo il disposto dell'art. 9 della citata legge 375;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Cossu Aldo: comune di Oleggio;
2) Coppi Eufisio: comune di Sillavengo;
3) Tettoni Giovanni: comune di Casalvolone;
4) Pilone Gian Piero: consorzio medico Malesco-Re-Villette;
5) Grezio Demetrio: comune di Ghiffa;
6) Berti Alfredo: consorzio medico Massimo Visconti Nebbiuno;
7) Brunero Romualdo: comune di Fontaneto d'Agogna;
8) Sacco Livio: comune di Premeno;
9) Berra Pietro: comune di Stresa (condotta ovest);
10) Pagani P. Antonio: comune di Vaprio d'Agogna;
11) Mazzetti Franco: comune di Casalbeltrame;
12) Reguzzoni Carlo: consorzio medico Falmenta-Cavaglio Spoccia-Cursolo Orasso-Gurro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 26 luglio 1965

Il medico provinciale: LOMBARDO

(5344)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario dell'Ufficio veterinario del comune di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111 in data 15 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di vetarinario di 2ª classe dell'Ufficio veterinario del comune di Torino;

Visto il proprio decreto n. 3112 in data 15 aprile 1965, con il quale i dottori Filippo Ceretto, Domenico Sansoè e Giuseppe Brosio, primi in graduatoria, sono stati dichiarati vincitori dei tre posti di veterinario di 2ª classe dell'Ufficio veterinario predetto;

Vista la nota n. 4120 del corrente mese, con la quale il sindaco di Torino comunica che il dott. Filippo Ceretto ha rinunciato al posto sopra indicato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto vincitore con altro concorrente idoneo in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Bruno Stoppani, quarto in graduatoria, è dichiarato vincitore di un posto di veterinario di 2ª classe dell'Ufficio veterinario del comune di Torino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 29 luglio 1965

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(5559)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.